

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COVIELLO, COVELLO, GOLFARI, ROSATI, PINTO, AZZARÀ, SALERNO, D'AMELIO, SARTORI, MONTRESORI, MANZINI, BONORA, BAUSI, FONTANA Elio e PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1988

Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riprende il testo del disegno di legge n. 510 d'iniziativa dei senatori Rosati, Pinto, Coviello, Covello ed altri (comunicato alla Presidenza il 6 ottobre 1987) limitatamente alla parte che riguarda i parchi nazionali, con l'obiettivo di anticipare la costituzione del Parco nazionale del Pollino a seguito del dibattito sviluppatosi nella 13ª Commissione sul programma di salvaguardia ambientale 1988-1990, presentato dal Governo (disegno di legge n. 572), e per le disposizioni previste dalla legge finanziaria 1988 sulla costituzione di nuovi parchi nazionali.

La necessità di presentare una normativa specifica sul Parco nazionale del Pollino nasce dal fatto che le norme vigenti formulate per

altre esperienze sono poco applicabili a tale Parco; inoltre hanno dimostrato limiti e conflittualità fino a condurre il legislatore alla revisione di dette norme e alla proposta di una legge-quadro.

Con la presente proposta si recupera il vasto e approfondito dibattito sulla materia sviluppato nella IX legislatura e sfociato nel testo unificato di tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare aventi come firmatari rispettivamente Melandri, Della Briotta e Cascia approvato in Commissione in sede referente.

La costituzione del Parco nazionale del Pollino è già da tempo all'attenzione del legislatore, al fine di intervenire attraverso misure di salvaguardia sulla tutela di un patrimonio naturalistico ricco di flora e fauna

con specie ormai rarissime in Italia e in Europa. La diversa e caratteristica vegetazione fa da sfondo ad un patrimonio culturale e artistico che affonda le sue radici nell'età paleolitica e fiorisce nel VII secolo a. C. con la città di Sibari. Terra di conquiste e culla di civiltà stratificate, di forti contraddizioni sociali e di culture diversificate ma coesistenti, all'area del Pollino bisogna guardare con grande interesse culturale nel rispetto della storia dei popoli e del grande patrimonio ambientale.

La rilevanza nazionale dei valori da proteggere richiede quindi l'intervento di una legge dello Stato che ha lo scopo di uniformare le linee delle due Regioni nell'area interessata, espresse in parte dalla normativa della regione Basilicata sulla tutela e promozione dell'area del Pollino (leggi regionali 22 maggio 1980, n. 42, e 10 luglio 1981, n. 17) nonché dalla più recente normativa sull'istituzione del Parco regionale del Pollino del 30 gennaio 1986, n. 3, e dal conseguente piano territoriale di coordinamento.

Nei primi articoli del presente disegno di legge viene istituito con decreto del Presidente della Repubblica il Parco nazionale del Pollino (articolo 1), viene definita l'area del Parco (articolo 2) e vengono espresse le finalità della legge (articolo 3).

La cooperazione e l'intesa tra Stato centrale, Regioni ed enti locali, il coordinamento e l'indirizzo del Ministero dell'ambiente sono punti essenziali. È ribadito il diritto dei cittadini all'informazione, alla partecipazione e all'azione, ed il relativo dovere di rispettare le risorse naturali del Paese; alle istituzioni pubbliche, di rendere effettivo il diritto-dovere di cui sopra. Le particolari condizioni di vulnerabilità e i particolari valori presenti

motivano le specifiche ragioni di tutela di un'area, sottoposta per queste a permanente sorveglianza scientifica.

L'articolo 4 definisce gli organi di gestione del Parco: il presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni Basilicata e Calabria; il consiglio direttivo nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le Regioni; il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 4 prevede anche la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro dell'ambiente per formulare indicazioni utili al conseguimento dei fini del Parco.

L'articolo 5 attribuisce alle Regioni l'approvazione per legge del piano territoriale di coordinamento del Parco predisposto e adottato dall'Ente parco. Nell'articolazione del piano sono previste aree a diversa intensità di protezione.

L'articolo 6 dispone che l'organismo di gestione del Parco adotti un regolamento per l'esercizio delle attività consentite nel Parco.

L'articolo 7, delimitando le zone contigue del Parco nazionale definisce la disciplina delle attività produttive, ricreative, di sviluppo, di caccia e pesca in esso sviluppate e gli strumenti giuridici per permettere o bloccare alcune attività.

L'articolo 8 promuove il programma di sviluppo del Parco ai fini economico-sociali.

L'articolo 9 si sofferma sulle priorità degli interventi da svolgere nel Parco e nelle aree contigue.

L'articolo 10 impiega il Corpo forestale dello Stato per la vigilanza del Parco.

L'articolo 11 infine stabilisce il finanziamento per la istituzione e gestione del Parco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Istituzione del Parco)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Parco nazionale del Pollino, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria e tenendo conto delle indicazioni degli enti locali interessati, delle comunità montane, nonché delle associazioni ed organismi ambientalisti delle regioni Basilicata e Calabria.

Art. 2.

(Area del Parco)

1. L'area del Parco è quella compresa nei territori dei seguenti comuni della Basilicata: Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino, Viggianello, e della Calabria: Acquafamosa, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, Papasidero, Alessandria del Carretto, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, San Basile, San Donato di Ninea, Sangineto, San Lorenzo Bellizzi, Sant'Agata d'Esaro, San Sosti, Saracena, Verbicaro.

Art. 3.

(Finalità)

1. Il Parco nazionale del Pollino mira alla tutela degli ambienti naturali, degli equilibri biologici, delle risorse naturali, al sostegno dei valori culturali e delle tradizioni popolari della comunità del Pollino.

2. I cittadini dei comuni dell'area concorrono alla protezione dell'ambiente in cui vivono attraverso l'esercizio del diritto alla informazione, alla partecipazione e all'azione, con il correlativo dovere di rispettare e conservare le risorse naturali della zona. Le istituzioni locali e l'Ente parco promuovono le condizioni che rendono effettivo il diritto-dovere di cui sopra.

3. L'Ente parco in particolare persegue le seguenti finalità:

a) protezione e ricostituzione dell'ambiente e paesaggio naturale;

b) protezione e ricostituzione delle specie sia vegetali che animali, delle comunità biotiche e del loro *habitat*;

c) salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale e didattico, scenico e paesaggistico;

d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico;

f) miglioramento del rapporto uomo-ambiente, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-zootecniche e agrituristiche;

g) recupero delle aree marginali e ricostruzione e difesa degli equilibri idrogeologici;

h) educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette.

Art. 4.

(Organismo di gestione)

1. Alla gestione del Parco nazionale del Pollino provvede l'Ente istituito a norma dell'articolo 1 della presente legge avente personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, amministrato da un consiglio direttivo composto dal presidente e da non più di diciotto membri.

2. Il presidente del Parco è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni Basilicata e Calabria, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. Il consiglio direttivo del Parco del Pollino è nominato dal Ministro dell'ambiente previa intesa con le regioni Basilicata e Calabria, garantendo la presenza delle minoranze, delle associazioni naturalistiche, agrituristiche e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e nelle due regioni, nonché la rappresentanza degli interessi agricoli locali. La metà dei membri del consiglio è designata al Ministro dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del Parco, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere. L'assemblea è convocata e presieduta dal sindaco del comune maggiormente popolato. Ove l'assemblea non provveda alla designazione entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, provvede il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate. Il consiglio direttivo delibera in merito all'attività del Parco, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai piani generali e speciali del Parco ed ai regolamenti. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. È costituito un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto da quattro membri effettivi e tre supplenti, designati, rispettivamente, i primi dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dai presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, i secondi dal presidente della Corte dei conti e dai presidenti delle regioni Basilicata e Calabria.

5. È costituita una Commissione tecnico-scientifica del Parco del Pollino, nominata con

decreto dal Ministro dell'ambiente e composta da non più di nove esperti in discipline sulla tutela del territorio e dell'ambiente e in scienze agrarie, scelti su rose di nomi indicati dalle Università della Basilicata e della Calabria e da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente. La Commissione formula agli organi di gestione del Parco ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del Parco stesso e alla sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardano la conservazione dei valori e dei caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonchè sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.

6. Il direttore dell'Ente è nominato, a seguito di bando pubblico nazionale, dal consiglio, con contratto a termine della durata non superiore a cinque anni, rinnovabili. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e attua le deliberazioni. Il direttore è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

7. Il presidente del Parco, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e della Commissione tecnico-scientifica durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

8. L'indennità di carica del presidente, l'indennità di presenza dei componenti del consiglio direttivo e della Commissione tecnico-scientifica, nonchè il rimborso spese, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. L'Ente parco nazionale del Pollino è inserito nella tabella IV, allegata alla legge stessa.

Art. 5.

(Piano del parco - Aree contigue)

1. Il consiglio direttivo del Parco nazionale del Pollino, entro due anni dall'entrata in

vigore della presente legge, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento del Parco. Il piano è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei programmi regionali e delle istituzioni locali, ed è approvato con legge dalle regioni Basilicata e Calabria.

2. Il piano del Parco del Pollino approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino Ufficiale* delle Regioni Basilicata e Calabria. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le Amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del Parco costituisce, per quanto di competenza, parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formulati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e delle rispettive leggi regionali, nonché degli altri piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del Parco i comuni interessati sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici le previsioni ed i vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere, entro i tre mesi successivi, le regioni Basilicata e Calabria o, in loro sostituzione, il Ministro dell'ambiente. Per le modifiche al piano del Parco, proposte successivamente alla sua approvazione, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Il piano del Parco dovrà, in particolare, prevedere:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche e produttive compatibili;

c) norme e criteri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali.

4. Ai fini dell'articolazione di cui alla lettera a), del comma 3, del piano saranno previste aree a diversa intensità di protezione. Potranno in particolare essere previste:

a) «zone di riserva integrale», nelle quali l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

b) «zone di riserva generale», nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-zootecniche e agrituristiche e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) «zone di protezione», nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) «zone di controllo», nelle quali tutte le attività di cui all'articolo 6 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

5. Al fine di consentire il coordinamento fra le finalità del Parco nazionale del Pollino e le scelte di sviluppo economico-sociale ed urbanistico delle aree immediatamente contigue, le regioni Basilicata e Calabria, d'intesa con l'organismo di gestione del Parco, determinano i confini di dette aree e adottano misure di disciplina delle attività produttive, ricreative e di sviluppo, della caccia e della pesca e delle altre attività ad esso collegate.

6. Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del Parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui all'articolo 5 il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali, ai sensi del comma 3.

Art. 6.

(Regolamento del Parco)

1. L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del Parco stesso entro tre mesi dall'adozione del piano di cui all'articolo 5. Il regolamento è approvato dalle regioni Basilicata e Calabria.

2. Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

- a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;
- c) l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico;
- d) le attività sportive, ricreative ed educative;
- e) le attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) la raccolta delle specie vegetali;
- g) il prelievo della fauna ai fini di riequilibrio biologico;
- h) l'eventuale introduzione di specie vegetali e animali;
- i) l'uso delle acque superficiali e profonde;
- l) la coltivazione delle cave e delle miniere esistenti.

3. Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

4. Sulla base di quanto previsto dal piano del Parco, il regolamento determina i divieti e disciplina le deroghe ai medesimi, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del Parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del Parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

5. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio direttivo del Parco adotta un regolamento provvisorio. Ove non provveda, si sostituisce ad esso il Ministro dell'ambiente.

Art. 7.

(Intese fra Parco e autorità locali)

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano del Parco, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del Parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del Parco stesso. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del Comune interessato nonchè nella

sede principale dell'Ente parco. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse. Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni di controllo di cui al comma 4 dell'articolo 5, o ad esse assimilabili, quando sia intervenuto il recepimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e di regolamento e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità competente entro i centoventi giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Avverso il diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

4. Il nullaosta rilasciato dal Parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il consiglio direttivo, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il sindaco, sentita la giunta municipale, la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante del Parco.

6. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 5, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego contro il quale è esperibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente che, ove richiesto, può ordinare la sospensione delle attività di cui al medesimo comma 5.

7. Le regioni Basilicata e Calabria, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Art. 8.

(Programma di sviluppo del Parco)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del Parco e del regolamento il Parco promuove iniziative coordinate con quelle delle regioni Basilicata e Calabria e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del Parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e può essere annualmente aggiornato.

2. Il Parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del Parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati. Possono essere adottati, a tale scopo, appositi accordi di programma.

Art. 9.

(Risorse finanziarie - Priorità)

1. Le risorse finanziarie del Parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del Parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

2. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengano al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

3. Ai comuni e alle provincie il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, è riservata una quota sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del Parco stesso e nelle aree contigue, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

- a) riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili;
- d) viabilità rurale;
- e) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;
- f) attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- g) agro-turismo escursionistico e naturalistico;
- h) attività sportive compatibili.

4. Una priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Art. 10.

(Personale)

1. Per la vigilanza del Parco è impiegato il Corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni Basilicata e Calabria.

Art. 11.

(Finanziamento)

1. Per la istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino lo Stato contribuisce con la spesa di lire 10 miliardi annui per il 1988, il 1989 e il 1990 a valere sui fondi di cui alla voce «Ministero dell'ambiente: norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».